



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMONA E AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED AFFIDO FAMILIARE RIVOLTO AL TERRITORIO DI CREMONA CITTA' E AMBITO CREMONESE

PREMESSO CHE:

1. L'accoglienza in famiglia, nelle sue diverse forme, rappresenta un valore fondamentale per contribuire alla costruzione di una società più responsabile, inclusiva e solidale.
 - Si realizza concretamente attraverso l'accoglienza e l'inserimento in famiglia di un bambino che proviene da un contesto fragile, disfunzionale alla sua crescita equilibrata.
 - Si rivolge direttamente al minore ed alla sua famiglia, quando quest'ultima non è in grado di svolgere appieno la funzione di cura nei confronti del minore stesso, consentendole di prendersi il tempo necessario per migliorare la propria condizione e potersi occupare in modo adeguato dei propri figli;
2. Investire ed operare nell'affidamento familiare significa credere nella possibilità di resilienza dei minori e di cambiamento delle persone;
3. La letteratura e l'esperienza insegnano che i bambini possono meglio superare eventi traumatici se sono sostenuti da una rete affettiva e sociale, all'interno della quale possano sviluppare relazioni interpersonali significative e di concreto sostegno alla crescita;
4. Parlare di accoglienza e affido familiare rimanda a premesse e significati differenti, talvolta a idealizzazioni o semplificazioni; non sempre ne viene compreso il significato, per la profonda complessità che questo tema comporta.
5. L'affidamento familiare può essere consensuale o giudiziale; a tempo pieno o a tempo parziale. È un istituto previsto dalla legge 184/83 e successive modifiche e si configura come un periodo di un tempo di due anni, rinnovabili una volta, di permanenza del minore in famiglia affidataria;
6. I progetti di accoglienza/ vicinanza solidale rappresentano forme più "leggere" per offrire al bambino alcuni momenti della settimana ed aiutarlo a svolgere alcune funzioni importanti per la sua crescita (compiti, attività motorie, esperienze di tempo libero) che la sua famiglia non riesce a garantirgli. Questi progetti sono frutto di un accordo tra la famiglia del bambino, la famiglia accogliente ed il servizio sociale, che funge da garante nei confronti del bambino e della sua famiglia. E' necessario che ciascun progetto sia elaborato dagli operatori di riferimento della famiglia, insieme agli operatori del servizio Affidamento Accoglienza; in esso vengono definiti gli obiettivi, le modalità di svolgimento, i criteri di verifica e la sua prevedibile durata;

7. L'attivazione dei progetti di affido presuppone una valutazione approfondita e realistica da parte dei Servizi competenti della situazione personale e familiare del minore, compresa la valutazione delle capacità genitoriali e del loro recupero, anche parziale, in relazione alle esigenze di crescita del minore e degli interventi di aiuto rivolti alla famiglia di origine. Un elemento importante nella costruzione del progetto è la conoscenza delle modalità di attaccamento del bambino, elemento necessario per poter costruire dei nuovi legami in famiglia;
8. È fondamentale che gli operatori (territorio ed equipe affido) mantengano la relazione con il bambino, gli spieghino il significato dell'affido e le sue motivazioni, lo ascoltino nelle difficoltà che vive e lo sostengano;
9. Nella gestione dei progetti di affido/accoglienza va richiamato il diritto alla partecipazione e all'ascolto del minore oltre i dodici anni o anche di età inferiore se le sue condizioni psicologiche e cognitive lo consentono, ovviamente con modalità adeguate all'età. Importante è anche l'ascolto e la partecipazione dei genitori del minore, ove possibile, affinché siano messi nelle condizioni di comprendere e contribuire alla definizione del progetto di affido e alla sua realizzazione e verifica periodica;
10. L'idea-guida dell'intervento nei progetti di affido e accoglienza è la promozione dell'esercizio della co-genitorialità; tale condizione rappresenta la possibilità per il bambino di crescere in un contesto di vita in cui oltre ai genitori (che manifestano limiti e fragilità non sempre superabili) siano presenti delle figure di riferimento adulte significative e stabili che si prendano cura di lui e rispondano ai suoi bisogni di crescita. In questa ottica, le risorse accoglienti non si pongono come figure alternative ai genitori, ma entrano nella vita del bambino integrando e compensando quelle funzioni genitoriali carenti nella famiglia di origine;
11. L'affido, pertanto, è un intervento che mette al centro il bambino con i suoi bisogni di crescita, protegge e valorizza il legame tra genitori e figli, arricchisce tali legami di appartenenza in un'ottica inclusiva. Per realizzarsi con coerenza deve prevedere l'attivazione, da parte dei servizi sociali, psicologici ed educativi, di interventi di sostegno e recupero rivolti alle famiglie di origine, perché possano riprendere l'esercizio delle proprie responsabilità genitoriali.
12. L'Azienda Sociale del Cremonese gestisce il Servizio di Tutela Minori per i comuni dell'Ambito come previsto dal contratto di Servizio

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

TRA

Il **Comune di Cremona** – codice fiscale/p.iva 00297960197, con sede a Cremona in Piazza del Comune n. 8, nella persona del Direttore del Settore Politiche Sociali, EUGENIA dott.ssa GROSSI, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione che rappresenta.

E

l'Azienda Sociale del Cremonese, con sede legale in Cremona – Corso Vittorio Emanuele II, 42 e sede operativa in Cremona – Via Sant'Antonio del Fuoco, 9/a – Codice fiscale 93049520195, rappresentata dal Presidente Giuseppe Tadioli, autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente l'Azienda.

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto il Servizio di Accoglienza ed Affidamento familiare rivolto al territorio di Cremona città e dell'Ambito Territoriale Sociale cremonese che si svilupperà con le seguenti attività:

a) Attività di sensibilizzazione e di conoscenza delle caratteristiche dell'Affido e dell'Accoglienza, rivolta alla cittadinanza, finalizzata ad approfondirne la conoscenza nella comunità e favorire il reperimento di risorse disponibili a vari gradi di intensità.

Tale attività si ipotizza venga realizzata a cadenza periodica nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale, con l'apporto e la collaborazione delle amministrazioni locali, dell'associazionismo familiare, ed il coinvolgimento delle scuole, delle parrocchie, delle associazioni sportive;

b) Corsi di preparazione all'affido/accoglienza

È necessario programmare e realizzare corsi di formazione specifica di 4 incontri in orari tardopomeridiani, rivolti a gruppi di persone interessate all'affido/accoglienza. In tali corsi devono essere trattate le diverse tematiche connesse all'Affido/Accoglienza ed in particolare:

- conoscenza della normativa e dei servizi coinvolti nei progetti;
- conoscenza delle caratteristiche e necessità dei bambini portatori di traumi;
- la famiglia d'origine, le sue difficoltà e la centralità per il bambino;
- i compiti della famiglia affidataria e i suoi riferimenti.

c) Iter di conoscenza della famiglia

Se la famiglia decide di proseguire il percorso, il servizio dovrà attivare l'iter di conoscenza dell'intero nucleo candidato, attraverso alcuni colloqui condotti congiuntamente da Assistente Sociale e Psicologo che permettano agli operatori ed alla stessa famiglia di conoscerne la motivazione, il grado e la specifica disponibilità;

d) Abbinamento minore/famiglia

L'inserimento del minore e l'adattamento del nucleo familiare accogliente vanno curati, preparati ed accompagnati. Pertanto, è necessario conoscere le caratteristiche e le disponibilità delle famiglie, ma anche le necessità del bambino, la sua storia, le sue risorse. Gli operatori del servizio AA dovranno garantire il miglior abbinamento possibile, incrociando i bisogni e le caratteristiche del bambino con le effettive potenzialità della famiglia.

e) Sostegno alle famiglie affidatarie ed accoglienti

È necessario garantire agli affidatari un solido sostegno multiprofessionale che sia presente nei momenti critici, ma anche gli accompagni durante lo svolgimento del progetto di affidamento, con incontri rivolti ad ogni famiglia, coordinati dalle figure di Assistente Sociale e Psicologo. Un'ulteriore forma di supporto al progetto è rappresentata dagli incontri domiciliari periodici, per favorire una lettura dei comportamenti-problemi di matrice educativa. In questo specifico ambito è molto importante poter contare sulla figura di un educatore professionale, in collaborazione con l'equipe psico-sociale del servizio. Inoltre, appare fondamentale l'organizzazione mensile di incontri gruppalmente paralleli, per i genitori affidatari e per i bimbi in affidamento, che risultano particolarmente utili per non sentirsi soli e hanno dimostrato la capacità di prevenzione dei fallimenti dei progetti. I gruppi rivolti ai genitori affidatari sono condotti da Assistente Sociale e Psicologo; quelli paralleli rivolti ai bimbi dall'educatore professionale, con la supervisione dello psicologo.

f) Collaborazione con il servizio sociale responsabile del progetto di tutela del minore, con l'obiettivo di:

- condividere la valutazione della necessità di attivazione della risorsa affidataria e/o accogliente;
- monitorare il progetto di affidamento in relazione al progetto di tutela, attraverso incontri periodici di verifica con il servizio sociale ed eventuali rimodulazioni del progetto;
- effettuare relazioni periodiche sull'andamento del progetto affidamento e partecipare alla stesura delle relazioni alla Magistratura, delle situazioni di minori in affidamento;
- progettare e condividere modalità di gestione degli incontri tra il minore e la famiglia di origine;
- elaborare congiuntamente le richieste di interventi di sostegno e di cura al minore, laddove ritenuti necessari;
- accompagnamento e supporto delle famiglie affidatarie nella tenuta dei rapporti con le Autorità Giudiziarie.

Articolo 2 – Modalità operative

Il territorio di competenza dell'attività del Servizio sarà quello relativo ai 48 comuni dell'Ambito Territoriale Sociale cremonese, di cui il comune di Cremona è l'ente capofila.

La sede del servizio sarà presso ambienti individuati tra quelli in disponibilità del Comune di Cremona presso Fondazione Città di Cremona in Piazza Giovanni XXIII attualmente occupati dalla Scuola di Seconda Opportunità e Spazio Neutro.

La sede comprenderà spazi adeguati al lavoro d'ufficio, colloqui individuali, familiari e gruppalmente e ambienti idonei all'accoglienza dei bambini. In particolare, si prevede di poter disporre di due sale per la conduzione dei gruppi, una in particolare attrezzata per l'accoglienza e l'attività rivolta ai bimbi.

Articolo 3 – Rapporti tra le parti

Il Comune di Cremona, nel suo ruolo di ente capofila, metterà a disposizione per quanto concerne il personale: 2 figure di assistenti sociali a tempo pieno 1 psicologo e sarà da valutare in prospettiva integrazione di personale con competenze di tipo educativo.

Azienda Sociale Cremonese concorrerà alle attività del servizio attraverso la collaborazione delle proprie figure professionali del Servizio Tutela Minori e del Servizio Sociale Territoriale, senza distacco effettivo di personale dedicato.

Azienda Sociale Cremonese provvede al riconoscimento delle spese che il comune di Cremona sosterrà per tale servizio e metterà a disposizione come risorse economiche la somma annua pari ad € 80.000,00 derivante da quota parte del Fondo Nazionale Politiche Sociali e destinato a copertura del personale impegnato per l'attività del servizio.

Articolo 4 - Durata

La presente Convenzione ha validità dal mese di giugno 2025 e con scadenza al 31 dicembre 2026 con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno previo accordo tra le parti.

Articolo 5 – Clausola compromissoria

Le parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le vertenze che dovessero comunque insorgere tra loro dall'esecuzione e/o in dipendenza della presente convenzione.

In caso di mancato accordo, la risoluzione della controversia insorta in ordine al presente contatto sarà rimessa ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, dei quali due saranno designati uno ciascuno delle Parti, e il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo due arbitri che decideranno con procedimento rituale secondo diritto.

Articolo 5 – Foro competente

Per le materie non delegabili ad arbitri sarà competente il Foro di Cremona.

Articolo 6 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività di volontariato.

Cremona,
Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Cremona
Il Direttore del Settore Politiche Sociali
Dott.ssa Eugenia Grossi

Per l'Azienda Sociale del Cremonese
Il Presidente
Dott. Giuseppe Tadioli